



Assegno sociale di vecchiaia senza contribuzione

Si tratta della pensione sociale istituita con la legge numero 153 del 30 aprile 1969 denominata "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale" e sostituita dall'assegno sociale nel 1996.

Consiste nel trattamento previdenziale riconosciuto a chi è senza posizione contributiva, ovvero a coloro che non possono accedere alla pensione di vecchiaia non raggiungendo i requisiti contributivi necessari per ottenerla (almeno 20 anni di contributi).

Per vedersi riconosciuta la pensione o assegno sociale, tuttavia, bisogna essere in possesso di determinati requisiti in termini di età, residenza e situazione reddituale, trattandosi di un sussidio per le persone bisognose.

La pensione sociale spetta in egual misura a uomini e donne che presentano determinati requisiti anagrafici e si trovano in condizioni economiche disagiate, comprovate da un ISEE sotto determinate soglie.

I Requisiti sono i seguenti:

- 67 anni di età;
- cittadinanza italiana o di altro Paese europeo purché iscritti all'anagrafe del Comune di residenza o cittadini extracomunitari con un permesso di soggiorno di lungo periodo;
- residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia da almeno 10 anni.
- reddito, nel senso che il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati. Le soglie di reddito entro cui è possibile ottenere l'ex pensione sociale vengono stabilite di anno in anno.

Ad oggi l'assegno sociale spetta in misura piena a coloro che

- a) sono senza reddito, se non coniugati;
- b) hanno un reddito massimo di 5.983,64 euro annui, se coniugati.

L'assegno sociale spetta invece in misura ridotta in caso di:

- a) redditi cumulati con il coniuge compresi fra 5.983,64 e 11.967,28 euro;
- b) reddito personale annuo fino a 5.983,64 euro per i non coniugati.

Ai fini della determinazione del requisito reddituale per l'accesso all'assegno sociale si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

- i redditi assoggettabili all' IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
- i redditi esenti da imposta;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);

- i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
- i redditi di terreni e fabbricati;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
- le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Si escludono dal calcolo:

- i trattamenti di fine rapporto (TFR) e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
- l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918.
- Importo pensione sociale.

L'ammontare della pensione sociale oggi è pari a 460,28 euro per 13 mensilità. A chi possiede redditi inferiori all'importo dell'assegno sociale, la pensione viene versata in misura parziale a fino a concorrenza della cifra prevista. Esempio: chi ha un reddito di 300 euro, ha diritto ad una pensione sociale di 160,28 euro di assegno sociale.

Da sottolineare che la pensione sociale è compatibile con la pensione di cittadinanza, quindi in presenza dei requisiti previsti per quest'ultima gli aventi diritto possono ottenere un trattamento che può arrivare fino a un massimo di 780 euro. L'assegno sociale è esentasse.

Per ottenere la pensione sociale di vecchiaia senza contributi è necessario presentare una domanda specifica, che si inoltra online all'ente di competenza, ossia all'INPS, accedendo al portale ufficiale dell'istituto, come di consueto, utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS; rivolgendosi al contact center di INPS, raggiungibile al numero gratuito da rete fissa 803 164 o da mobile al numero a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori, 06 164 164 o affidandosi a un intermediario dell'Istituto o a un ente di patronato.

Sul portale INPS è presente un manuale contenente le istruzioni per la compilazione della domanda di assegno sociale, che una volta ottenuto sarà erogato dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta. Il beneficio ha comunque carattere provvisorio, la verifica del possesso dei requisiti socio-economici e della effettiva residenza viene effettuata dall'INPS annualmente.

La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile. Questo significa che l'assegno sociale non può essere riconosciuto se il titolare della prestazione risiede all'estero. Più in particolare, la prestazione viene sospesa se si soggiorna all'estero per più di 29 giorni e viene revocata se la sospensione perdura per più di un anno.

Da precisare, infine, che l'assegno sociale è un beneficio economico che non è reversibile ai familiari superstiti.

Indennità vestiario

Con la circolare n. 0019391 del 4 novembre 2021, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento della P.S. ha precisato che sono in corso ulteriori accreditamenti di fondi per l'approvvigionamento di abiti civili per la Polizia di Stato. Dopo aver espletato gli opportuni accertamenti presso la Ragioneria Centrale del Dipartimento della P.S. circa le differenti interpretazioni restrittive che le Prefetture stavano dando alla predetta circolare, l'interpretazione autentica è la seguente:

confermati i 68 euro iniziali, a cui vanno aggiunti i due nuovi capitoli per un totale di euro 144, cui vanno aggiunti i 68 euro già anticipati.

Quindi, in totale, il buono vestiario per quest'anno sarà di 212 euro complessivi pro capite.

Reparti Mobili – Incontro con il Capo della Polizia

La mattina del 17 novembre u.s., si è tenuto presso la Sala Europa di Via Panisperna, l'incontro con il Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini, sui Reparti Mobili della Polizia di Stato.

All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il Vice Capo Vicario Prefetto Maria Luisa Pellizzari, il Capo della Segreteria del Dipartimento Prefetto Sergio Bracco, il Direttore Centrale per le Risorse Umane Prefetto Giuseppe Scandone, il Direttore Centrale per le Specialità Dir. Gen. Daniela Stradiotto, e il Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali V. Pref. Maria De Bartolomeis.

In esordio il Capo della Polizia, dopo aver plaudito alla professionalità ed incisività oltre che all'equilibrio ed operatività dimostrati dai Reparti Mobili soprattutto nella fase emergenziale conseguente alla pandemia in

atto ed in occasione del G20, ha illustrato una serie di interventi finalizzati a renderli sempre più efficienti e rispondenti alle esigenze delle grandi sfide che la Polizia di Stato è chiamata ad affrontare nel prossimo futuro.

Ha continuato evidenziando come le continue emergenze che, negli ultimi mesi, hanno comportato un impiego massiccio dei reparti, hanno fatto emergere lo straordinario livello di sollecitazione cui i colleghi sono esposti.

Una situazione che ha richiesto la necessità di promuovere un momento di confronto, peraltro fortemente sollecitato dal SIULP, anche in ragione dell'età media elevata (tra i 48 ed i 50 anni) che oggi i Reparti Mobili registrano.

In tal senso, ha anticipato che nel periodo gennaio/luglio 2022, oltre al normale turn over, ci sarà un'immissione in servizio circa 3300 nuovi Agenti di cui 500 saranno destinati ad infoltire gli organici dei Reparti Mobili.

Nell'occasione il Capo della Polizia ha chiarito che saranno salvaguardate le aspettative di quanti si trovano utilmente collocati in graduatoria per accedere ai vari Reparti Mobili

nei limiti dei numeri correlati alle uscite dai medesimi.

L'assegnazione del personale a rinforzo sarà realizzata, infatti, attraverso l'immissione di neo agenti in modo tale da abbassare la media anagrafica e da garantire nuove energie per fronteggiare le esigenze e gli impegni sempre crescenti sul piano dell'O.P.

In conclusione il Capo della Polizia ha condiviso con i presenti l'apprezzamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, Draghi, per lo straordinario impegno che ha determinato la perfetta riuscita del G20.

Il SIULP, nel partecipare il plauso a tutti i colleghi impegnati in questa delicata fase emergenziale e nel garantire la pacifica realizzazione di un evento di caratura internazionale come il G20, ha evidenziato come gli investimenti sulla formazione hanno consentito di avvalersi, oggi, di veri e propri professionisti della sicurezza grazie all'apposita scuola istituita per la formazione del personale addetto all'O.P.

In tal senso ha chiesto di rilanciare sulla scuola medesima, fornendo tutte le risorse umane, economiche e strumentali necessarie per riprendere sia la formazione che l'aggiornamento.

Proprio in relazione all'impegno che ha consentito la perfetta riuscita del G20 il Siulp ha chiesto al Capo della Polizia l'attribuzione di un nastrino ad hoc al personale impiegato in servizio.

Ha quindi, ha condiviso la proposta del Capo della Polizia di intervenire per abbassare l'attuale età media nei Reparti Mobili, anche al fine di evitare di vanificare gli eccellenti risultati sin qui conseguiti.

Nell'occasione il SIULP ha sollecitato, per il personale dei Reparti, garanzie in ordine:

- alla fruizione del vitto nelle fasce orarie all'uopo dedicate e stigmatizzando l'attuale inaccettabile frequente ricorso ai c.d. sacchetti;
- alla sistemazione logistica nei servizi f.s.;
- al recupero delle energie psicofisiche e, quindi, alla salvaguardia della salute.

Ha, infine, richiesto un incontro finalizzato ad un confronto sulle modalità d'uso della body cam, strumento di garanzia per tutto il personale ed il pagamento degli emolumenti relativi al lavoro straordinario del secondo semestre dello scorso anno.

Il Capo della Polizia, in conclusione, ha fornito rassicurazioni sul sollecito pagamento degli emolumenti straordinari nonché sulla convocazione di un tavolo ad hoc finalizzato alla messa a punto delle modalità di uso della body cam.

Agevolazione prima casa a favore degli appartenenti alle forze di Polizia

Un nostro affezionato lettore ci chiede se per ottenere l'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini IMU riservata agli appartenenti alle forze di Polizia sia necessario presentare al Comune in cui si trova l'immobile la dichiarazione su modello predisposto dallo stesso Ente.

Al riguardo, la Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila con la recentissima sentenza 531/2021, ha accolto il ricorso dell'interessato chiarito che:

"... pur se l'avviso risulta sufficientemente motivato, nel merito, ribadendo che il ricorrente appartiene alle forze di polizia, ha diritto all'agevolazione prima casa, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, come previsto da art. 13 comma 2 Dlgs n. 201/2011 e dal comma 5 dell'art. 2 della Legge 124/2013; mentre per quanto attiene alla dichiarazione IMU prevista dal regolamento comunale, si richiama la decisione della Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo sentenza n. 145 del 28/02/2017 sez. VII staccata di Pescara, la quale ha ribadito che il diniego del Comune di riconoscere

l'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini ICI, pur in presenza di tutti i requisiti per poterne fruire, soltanto perché il contribuente non ha effettuato la dichiarazione su modello predisposto dallo stesso Ente, è da ritenersi illegittimo perché in contrasto con lo Statuto del Contribuente secondo cui al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente".

Reddito di libertà per le donne vittime di violenza

Si chiama "Reddito di libertà".

È il nuovo contributo economico riconosciuto nella misura massima di euro 400 mensili pro capite concesso, in un'unica soluzione, per massimo 12 mesi e destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori, il contributo, previsto dal legislatore del 2020, diviene ora realtà a seguito della pubblicazione delle attese istruzioni operative dell'INPS su come ottenerlo.

È previsto dall'art. 105-bis del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) che ha incrementato, per l'anno 2020, di 3 milioni di euro il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" destinati al nuovo "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", a tutela delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e per favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

Le risorse stanziare sono state successivamente ripartite tra le regioni con il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020. Lo stesso D.P.C.M. ha fissato le regole generali da seguire per l'invio della domanda per accedere al "Reddito di libertà", lasciando all'INPS (ente erogatore) il compito di comunicare il modello di domanda da utilizzare e le specifiche modalità da seguire entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna Regione/Provincia autonoma.

L'INPS ha ora provveduto ad emanare le istruzioni con la circolare n. 166 dell'8 novembre 2021.

Il Reddito di libertà è erogato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Possono fruire del contributo le donne residenti in Italia:

- cittadine italiane (alle quali sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria),
- cittadine comunitarie;
- cittadine extracomunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Il contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite e concesso per massimo 12 mesi, è erogato su domanda presentata dalla donna interessata, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato

L'INPS, con la circolare n. 166 dell'8 novembre 2021, ha reso disponibile il modello da utilizzare per la richiesta.

La domanda va presentata per il tramite del Comune competente per residenza che inserirà la richiesta sul portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca "Prestazioni sociali dei comuni" e selezionando tra i risultati il servizio "Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software".

Dagli sportelli comunali potranno essere inoltrate solo le istanze compilate in ogni loro parte, sottoscritte dalle interessate e conformi allo schema di modello indicato dall'INPS.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza nonché l'attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinaria e urgente rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale.

Nell'istanza si dovranno indicare anche le modalità di pagamento prescelte tra quelle proposte dal sistema e che prevedono il pagamento mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati alla richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata).

In caso di IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario e il modulo "Identificazione finanziaria Area SEPA", firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Superati positivamente i controlli sulla correttezza formale dei dati inseriti (ad esempio, sulla congruità del codice fiscale), verrà emessa una ricevuta di presentazione da consegnare all'interessata.

L'INPS fa presente che ai fini della prenotazione degli importi della prestazione terrà conto della data in cui i dati sono stati acquisiti a sistema mediante il servizio online.

Inviata la domanda, l'INPS esegue i controlli di capienza del budget e sulla titolarità del codice IBAN indicato in domanda.

L'esito dell'istruttoria ("Accolta in pagamento"; "Non accolta per insufficienza di budget"; "Accolta in attesa di IBAN") è disponibile nella procedura a disposizione dei Comuni e comunicato all'interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l'indirizzo e-mail).

L'INPS fa presente che le domande non ammesse per insufficienza di budget potranno essere oggetto di accoglimento in un momento successivo, esclusivamente entro il 31 dicembre 2021.

Per quel che concerne il regime fiscale, il Reddito di libertà non è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il Reddito di libertà prevede una compatibilità ampia con le altre misure di sostegno. L'INPS, infatti, evidenzia che non è incompatibile con la fruizione di:

- strumenti di sostegno al reddito, come il Reddito di cittadinanza;
- eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
- altri sussidi economici a sostegno del reddito (Rem, NASpl, ecc.)

L'INPS comunicherà il raggiungimento dei limiti di budget regionali/provinciali ai referenti individuati dalle Regioni/Province autonome.

Ciascuna Regione/Provincia autonoma potrà incrementare con proprie risorse trasferite direttamente all'INPS il budget.

Condannata la Professoressa che aveva vilipeso il Carabiniere ucciso a Roma nel 2019

E' stata condannata a otto mesi di reclusione, cinque più di quelli richiesti dal m, per vilipendio alle forze armate e diffamazione, l'insegnante novarese che su Facebook aveva commentato la morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate nel luglio 2019 da due turisti americani a Roma, con la frase "Uno in meno e chiaramente con sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza".

Assolto il marito della donna che era accusato di favoreggiamento.

L'insegnante di storia è stata condannata anche al risarcimento delle parti civili entro un anno per ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Le cifre stabilite sono di 8.000 mila euro per la vedova del carabiniere ucciso, Rosa Maria Esilio, e 5.000 euro per il ministero della Difesa costituitosi parte civile.

E' stato, altresì, disposto l'invio degli atti al ministero della pubblica Istruzione per eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dell'insegnante.

La professoressa ha affermato: "Ho commesso un errore gravissimo, me ne sono resa conto appena ho cliccato su invia, ma ormai il danno era fatto".

La donna, radiata nel frattempo dall'Ordine dei giornalisti di cui faceva parte, era anche finita nel mirino dell'Ufficio scolastico regionale ed era stata poi riammessa nel suo liceo in attesa della conclusione del procedimento penale.

La Magistratura Amministrativa conferma la legittimità del Green Pass

GREEN PASS



Il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, ha confermato la decisione del Tar Lazio n. 4281/2021 che aveva respinto la richiesta di sospensiva avanzata da 4 cittadini non vaccinati secondo i quali il meccanismo di contenimento dell'epidemia delineato dal legislatore nazionale comporterebbe un pregiudizio della riservatezza sanitaria in contrasto con la disciplina europea sulla protezione dei dati sanitari.

L'atto consesso Amministrativo ha rilevato che, "in ogni caso, non essendo stata dimostrata l'attualità del pregiudizio lamentato dai ricorrenti, restando salva la libera autodeterminazione dei cittadini che scelgono di non vaccinarsi, risulta prevalente l'interesse pubblico all'attuazione delle misure disposte attraverso l'impiego del Green pass, anche considerando la sua finalità di progressiva ripresa delle attività economiche e sociali".

Si tratta dell' Ordinanza 17 settembre 2021, n. 5130 del Consiglio di Stato, Sezione Terza che ha confermato la decisione del Tar Lazio n. 4281/2021 che aveva respinto la richiesta di sospensiva avanzata sul presupposto che il meccanismo di contenimento dell'epidemia delineato dal legislatore nazionale comporterebbe un pregiudizio della riservatezza sanitaria in contrasto con la disciplina europea sulla protezione dei dati sanitari, sulla base del presunto contrasto dell'impugnato DPCM, nonché della normativa primaria su cui esso si basa, con la disciplina dell'Unione europea e con la Costituzione italiana, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali sanitari.

I Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che la pronuncia cautelare di rigetto, adottata in primo grado, meritasse di essere integralmente confermata, per via della carenza di una adeguata rappresentazione, ad opera della parte ricorrente, del periculum in mora, connotato dagli indispensabili requisiti di gravità ed irreparabilità, atteso che, da un lato, il

prospettato rischio di compromissione della sicurezza nel trattamento dei dati sensibili connessi alla implementazione del cd. Green pass appare rivestire carattere meramente potenziale (non potendo ritenersi insito, ai presenti fini e per la sua astrattezza, nella qualificazione come "attività pericolosa" del trattamento dei dati, ex artt. 15 D.lvo n.196/2003 e 2050 c.c.).

Si legge, inoltre, nelle motivazioni del provvedimento che "gli appellanti, dichiarandosi contrari alla somministrazione del vaccino, nel pieno esercizio dei loro diritti di libera autodeterminazione, non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta, dal momento che l'attuale sistema

di verifica del possesso della certificazione verde non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell'ottenuta certificazione (vaccinazione o attestazione della negatività al virus); Considerato che, in ogni caso, eventuali concrete ed effettive lesioni future del diritto alla riservatezza sanitaria potranno essere contrastate mediante gli strumenti amministrativi e processuali (anche cautelari) ordinari”.

Il provvedimento del Consiglio di Stato evidenzia, altresì che il D.P.C.M. impugnato ha a oggetto la definizione degli aspetti di regolamentazione tecnica dell'istituto del cd. Green pass, in attuazione della disposizione normativa delegante (art. 9, comma 10, D.L. n.52/2021), essendo ad esso estranei, invece, i contenuti regolatori, inerenti alle attività sociali, economiche e lavorative realizzabili dai soggetti vaccinati, o in possesso di un'attestazione di “negatività” al virus, cui gli appellanti riconducono i lamentati effetti discriminatori: contenuti che sono propri di atti aventi forza di legge (in particolare, Dd.LI. n.105/2021 e 111/2021), la cognizione della cui compatibilità, costituzionale ed unionale, non potrebbe essere devoluta, recta via ed in mancanza di eventuali specifici atti applicativi di cui siano destinatari gli odierni appellanti, al giudice amministrativo adito in sede cautelare, nemmeno al fine di investire delle relative questioni i Giudici (costituzionale ed europeo) competenti, fermi restando gli ulteriori approfondimenti che il giudice di primo grado svolgerà in fase di merito.

Il Consiglio di Stato non ha mancato, infine, di sottolineare come proprio la graduale estensione della certificazione verde abbia oggettivamente accelerato il percorso di riapertura delle attività economiche, sociali e istituzionali concludendo:

- 1) che le contestate prescrizioni del D.P.C.M. impugnato trovano copertura di fonte primaria nel D.L. n. 52/2021 il cui precetto normativo va applicato per come incorporato dalla legge di conversione n. 87/2021;
- 2) che le prescrizioni stabilite dal Garante per la riservatezza dei dati personali mantengono la loro efficacia nei confronti delle misure applicative di copertura dell'autorità sanitaria nazionale cui spetta il coordinamento delle iniziative occorrenti;
- 3) che il “green pass” rientra in un ambito di misure, concordate e definite a livello europeo e dunque non eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporale, e che mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovranazionale per consentire la fruizione delle opportunità di spostamenti e viaggi in sicurezza riducendo i controlli;
- 4) che la generica affermazione degli appellanti secondo cui “allo stato delle conoscenze scientifiche” non vi sarebbe piena immunizzazione e quindi si creerebbe un “lasciapassare falso di immunità”, si pone in contrasto con ampi e approfonditi studi e ricerche su cui si sono basate le decisioni europee e nazionali volte a mitigare le restrizioni anti covid a fronte di diffuse campagne vaccinali”.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 46/2021 del 19 Novembre 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123